



Ai Presidenti degli Ordini  
Regionali/Provinciali/Interprovinciali della Professione  
Ostetrica  
Loro email - PEC

**OGGETTO: Circolare 59.2021 – Indicazioni FNOPO su richieste e diffide da parte di iscritti sospesi ex art. 4, D.L. 44/2021.**

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), in relazione alle diverse lettere di diffida che stanno pervenendo agli Ordini Territoriali a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 26.11.2021, n° 172, volte ad ottenere l'annullamento del provvedimento di sospensione ex art. 4 D.L. 44/2021 con contestuale reintegra nell'albo e cancellazione di ogni annotazione

**COMUNICA**

quanto segue ai fini del riscontro, anche in considerazione della circostanza che dette diffide risultano di contenuti e forma pressoché identici poiché, deve presumersi, scaricati dal sito "*difendersiora.it*".

Il D.L. 172/2021 - che con l'art. 1 ha sostituito il disposto di cui all'art. 4 del D.L. 44/2021 - non priva di effetti giuridici gli atti precedentemente adottati dalle ASL e dagli Ordini Territoriali, in quanto ai sensi dell'art. 11, comma 1 delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi) "*la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo*". Né l'abrogazione elimina l'efficacia delle disposizioni legislative abrogate, ma le circoscrive ai rapporti, alle situazioni, alle fattispecie concrete, ai casi intervenuti antecedentemente all'atto abrogativo, secondo il combinato disposto di cui al citato art. 11 ed al successivo art. 15 delle preleggi.

Ferma rimanendo l'efficacia delle sospensioni scaturite da legittimi accertamenti da parte delle ASL, il D.L. 172/2021 si limita a trasferire tali compiti di verifica agli Ordini Territoriali con una consequenzialità esplicita determinata dalla vigenza dell'obbligo vaccinale per i professionisti sanitari a far data dal 1° aprile 2021, non costituendo la data del 15 dicembre 2021 il *dies a quo* per l'assolvimento dell'obbligo vaccinale, bensì la data entro cui i professionisti debbono sottoporsi alla terza dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario.

Pertanto, **le richieste di cancellazione delle annotazioni delle sospensioni non trovano alcun fondamento giuridico**, in considerazione della circostanza che le Autorità competenti all'accertamento hanno agito in virtù di un potere loro riconosciuto dalla legge a suo tempo vigente ed anche del perdurare dell'emergenza pandemica e degli obblighi vaccinali.

Cordiali saluti.

La Presidente FNOPO  
Dott.ssa Silvia Vaccari

